

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 11, presso la sede legale dell'Associazione Culturale Vainscena, in via Irlanda 54, a Quartu Sant'Elena (CA), si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "VainscenA".

Assume la Presidenza dell'assemblea il Sig. Alberto Pisu, in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale nomina quale Segretaria la Sig.ra Evelina Carta, che accetta.

Sono presenti n. 5 soci su 5 iscritti di cui n. 5 in proprio, compreso il Presidente.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata, constatata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale comunica che il RUNTS ha sospeso la pratica di iscrizione dell'associazione al Registro Unico del Terzo Settore spiegandone i motivi.

Il Presidente prosegue illustrando le modifiche apportate allo statuto per superare il vaglio degli uffici RUNTS.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni sul nuovo statuto. Il Presidente, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce i punti messi in rilievo.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto sociale adeguato alle disposizioni del D.lgs. 117/2017, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- di aggiornare l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS);
- di conferire al Presidente pro tempore ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti necessari e conseguenti, inclusa la presentazione della domanda di iscrizione al

UFFICIO

RUNTS, la sottoscrizione degli atti e l'eventuale apporto di modifiche non sostanziali richieste dagli uffici competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12.

Letto, approvato e sottoscritto.

Quartu Sant'Elena 30/06/2026

Il Presidente

Alberto Pisu



La Segretaria

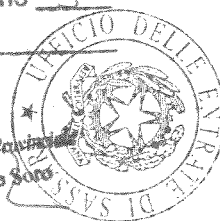
Evelina Carta



REGISTRATO A SASSARI

Il 16/07/2026 al. n. 576 Serie 3
Esatte Euro 328,00 ~~XX~~

per delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emmanuele Soro



STATUTO
ASSOCIAZIONE VainscenA

ART. 1 – DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE

1. È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata “VainscenA”, di seguito indicata anche come “Associazione”. L'acronimo ETS e la qualifica di Ente del Terzo Settore saranno automaticamente integrati nella denominazione a seguito e per tutta la durata dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La nuova denominazione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.
2. L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”, dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'Associazione ha sede legale a Quartu Sant'Elena ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Quartu Sant'Elena non comporta modifica statutaria.

ART. 2 – OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione non ha fini di lucro. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. 117/2017, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo culturale ed educativo attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolgendo la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni; in particolare, l'Associazione VainscenA si propone di promuovere la cultura cinematografica in tutte le sue forme; promuovere il teatro con particolare attenzione al teatro di strada e alle nuove espressioni di circo contemporaneo, la danza e le espressioni culturali di minoranze internazionali
3. L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, lettera i) del D.lgs. n. 117/2017, aventi ad oggetto l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

4. L'Associazione svolge altresì attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera d) del D.lgs. 117/2017, concernenti l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

A titolo esemplificativo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali e cinematografici;
- Sostenere l'interscambio culturale e artistico tra Italia e il panorama internazionale attraverso l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, cinematografiche, musicali, letterarie e teatrali sia in Italia che all'estero;
- Collaborare con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere, compagnie teatrali, gruppi musicali, musicisti ed associazioni culturali in genere per l'organizzazione di spettacoli a finalità culturale e sociale;
- Realizzare spettacoli teatrali, musicali e radiofonici, di lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi su supporto digitale o in pellicola, di produzioni audiovisive in genere (quali documentari, videoclip, spot, programmi televisivi);
- Attività culturali in genere, quali l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, fiere, rassegne, festival, proiezioni;
- Attività di formazione ai sensi dell'art. 5 lettera d) del D.lgs. 117/2017, quali scuole e corsi di formazione, perfezionamento, preparazione e qualificazione professionale, laboratori, gruppi di studio e ricerca, con finalità educativa e culturale.
- Attività editoriali e divulgative, quali la pubblicazione di atti di convegni, seminari, studi, ricerche, opuscoli divulgativi e materiali divulgativi in genere.
- L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 – RACCOLTA FONDI

L'associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 – SOCI

1. L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 14° anno di età, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.



Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5 – AMMISSIONE

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

Il Consiglio Direttivo comunica all'interessato l'esito della deliberazione entro dieci giorni dall'adozione della stessa. In caso di accoglimento, l'interessato è contestualmente annotato nel libro degli associati. In caso di rigetto, la delibera deve essere motivata e la motivazione comunicata per iscritto all'aspirante associato entro il medesimo termine.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 7 – RECESSO – DIMISSIONI – ESCLUSIONE

Lo status di socio si perde per recesso volontario, dimissioni, morosità o esclusione.

Il recesso volontario deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso.

Un socio è considerato moroso qualora non provveda al versamento della quota associativa entro sessanta giorni dalla scadenza del termine annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- 
2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso;
 3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni presentando per iscritto le proprie motivazioni di opposizione e l'Assemblea ordinaria decide a maggioranza.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

ASSEMBLEA

ART. 9

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione in forma scritta con qualunque mezzo anche elettronico (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro certo dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 10

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure entro 20 giorni da quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 11

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 codice civile.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 25 dello Statuto.

ART. 12

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per corrispondenza o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito non riabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, eventualmente, il Tesoriere.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 16

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno sette giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 17

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 18



Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Se il Tesoriere non viene nominato, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal Segretario.

ART. 19

L'Organo di Controllo, istituito ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017, qualora istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, anche tra persone non socie, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39/2010. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo monitora l'osservanza della legge e dello statuto, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento, esercita il controllo contabile ove non affidato ad un revisore legale esterno. Può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 20

Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3.7.2017 n. 117. Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche convenzionati con enti privati;
- g. entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017;

- 
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi, feste e sottoscrizioni anche a premi
 - i. j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 22

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 23

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno o da delibera del Consiglio Direttivo; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 24

Il Bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017, ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Il bilancio che rileva ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 300.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio e deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro

180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il Bilancio preventivo deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. Ad esso deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.



La bozza del Bilancio preventivo e del programma di attività sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

ART. 25

Indipendentemente dalla redazione del Bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

ART. 27

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza d'accordo l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili del luogo in cui ha sede l'Associazione.

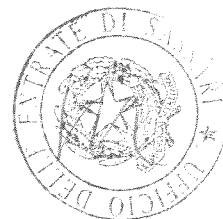
ART. 29

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SASSARI

UFFICIO TERRITORIALE DI: SASSARI



Registrazione di Atto Privato

Il 16/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWN, serie 3, numero 576

data di stipula: 30/06/2026

ident.vo telematico: TWN26L000576000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PSILRT67S06B354T

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1.	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

04009950926	PSILRT67S06B354T			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 128,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24